



ace europe

## NOTA INFORMATIVA

(Art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 n. 209)

(per i contratti di assicurazione R.C. AUTO)

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), ai sensi dell'art.185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. .303 del 2/6/1997, n. 347/D del 5/11/1998, n. 502/D del 25 Marzo 2003 e n. 518/D del 21/11/2004.

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La Società **European Group Ltd.**, con sede legale a Londra (Gran Bretagna) 100, Leadenhall Street EC3A3BP, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia L.175/95 nei Rami 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 art. 3 lett. b) Dir. n. 87/344 Cee, 18. Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia che ha sede a Milano, Viale Monza 258 – 20128 Milano – C.F. 04124720964 – P.I. 04124720964 – R.I. Milano n. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA ITALY Srl con sede legale in Milano, Viale Monza 258.

### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### *Legge applicabile.*

Il Contraente è informato che si applica la legge italiana per l'assicurazione obbligatoria R.C. Veicoli e Natanti e per qualsiasi altra assicurazione obbligatoria. Per le assicurazioni diverse dalle precedenti, il contraente è informato che le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dalla applicazione di norme imperative nazionali. La nostra Società ha proposto l'applicazione della legge italiana.

#### *Reclami in merito al contratto.*

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Ace European Group Ltd.

Ufficio Reclami

Viale Monza, 258 – 20128 Milano (Italia)

Fax: 02-27095430

Indirizzo e-mail: ufficio.reclami@ace-ina.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

#### **ISVAP**

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (Italia)

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

#### *Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.*

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'Azione.

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER I CONTRATTI R.C.AUTO OBBLIGATORIA

*Riteniamo di farLe cosa gradita nel fornirLe alcune ulteriori informazioni sui contratti aventi ad oggetto la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.*

*Le precisiamo che tali informazioni non costituiscono contenuto contrattuale.*

*Per le condizioni di contratto La invitiamo a fare riferimento al testo delle Condizioni Generali di assicurazione che sono a Sua disposizione presso la Direzione dell'Impresa..*

### OGGETTO DEL CONTRATTO

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione (Legge 990/69) e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza ( documento che prova il contratto di assicurazione), le somme dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. Sono esclusi in ogni caso i danni eventualmente subiti dal conducente del veicolo, responsabile del sinistro, nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 4 comma 2°, lett. a), b) e c) della Legge 990/69.

### SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO OBBLIGATORIA

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

### DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere stipulato con o senza il tacito rinnovo.

Se sarà stipulato *CON IL TACITO RINNOVO*, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il Contraente o la Società non effettuino la disdetta con la forma ed entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Le ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della successiva scadenza di annualità.

Per quanto concerne il premio, per le polizze di ACE European Group Ltd, invece vale quanto è previsto



dall'articolo Adeguamento del premio delle Condizioni Generali di Assicurazione, che per Sua più completa informazione riportiamo di seguito:

**ACE European Group Ltd, in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio, presso l' Agenzia o il Punto di Vendita al quale il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale per la quale è stata esercitata la facoltà di modifica del premio.**

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 2° comma del Codice Civile.

#### **ESCLUSIONI E RIVALSA**

Le segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione che saranno applicate al contratto prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera, il che significa che la Compagnia potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un terzo in seguito ad un sinistro. In particolare Le segnaliamo che, oltre alle usuali cause di esclusione di operatività della garanzia, si prevede anche che la medesima non operi per i casi nei quali il conducente, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada..

**Questa esclusione di garanzia tuttavia, al pari di alcune altre, viene ad essere eliminata senza alcun sovrappremio, salvo per gli autocarri e gli autobus per i quali la rinuncia al diritto di rivalsa non è operante nel caso in cui il proprietario assicurato, alla guida del veicolo, fosse affetto da situazioni patologiche quali l'etilismo cronico o la tossicodipendenza o fosse a conoscenza di suddette situazioni patologiche dei dipendenti o collaboratori, anche occasionali, ai quali il veicolo è stato dato in uso.**

#### **FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO DALLA SOCIETÀ PER UNO O PIÙ SINISTRI**

Le ricordiamo che, entro la data di scadenza del contratto, Lei può decidere di rimborsare alla Società l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla stessa nel periodo di osservazione immediatamente precedente alla suddetta data: questo Le consentirà di evitare l'applicazione del *Malus*, del *Peius* o di analoghe penalizzazioni e di beneficiare degli eventuali sconti previste dalla tariffa applicata (*No Claim Discount*).

Tale facoltà potrà essere esercitata sia in caso di rinnovo che in caso di disdetta del contratto stesso.

Il sinistro che il Contraente ha provveduto a rimborsare alla Società non sarà riportato nell'attestazione dello stato del rischio.

#### **INFORMAZIONE AGLI ASSICURATI SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO**

L'Impresa prevede il mantenimento della classe di merito **-purché non cambi il proprietario (il locatario nel caso di contratto di leasing)-** in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo precedente;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo precedente.

L'Impresa prevede, inoltre, il mantenimento della classe di merito per un nuovo veicolo in caso di consegna in conto vendita del veicolo precedente; qualora l'incarico non andasse a buon fine, ed in presenza di adeguata documentazione, il veicolo verrà assicurato nuovamente nella classe di merito 14.

Il diritto al mantenimento della classe maturata - derivante dall'articolo 8 della Legge 990/1969 - può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni.

In caso di furto del veicolo l'Impresa, prevede nelle Condizioni Particolari il mantenimento della classe di merito maturata per un altro veicolo appartenente allo stesso proprietario (o locato allo stesso locatario, nel caso dei contratti di leasing) purché tale veicolo venga assicurato presso la stessa Impresa, con polizza, entro il periodo di tempo compreso fra la data del sinistro e la scadenza del *sesto* mese successivo alla data di cessazione del contratto per furto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tuttavia, in adempimento *della Circolare ISVAP n.502/D* tale termine viene esteso ad **un anno**.

Le ricordiamo, inoltre, che tale Circolare dispone che, in caso di furto del veicolo, *"il Contraente ha diritto al mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.*

*In tali circostanze l'Impresa che garantisce il veicolo oggetto di furto è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro quindici giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.*

*Il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all'attestazione di cui sopra, copia di denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente nonchè ad esibire il precedente contratto assicurativo".*

#### **ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO -PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ**

L'attestazione dello stato del rischio è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del rischio da assicurare e quindi per stabilire un premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento per informare il Contraente sulla sua sinistrosità.

Per queste ragioni tenga presente che:

- se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, il Contraente è tenuto a consegnare all'Assicuratore la relativa attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- il Contraente, d'altra parte, ha diritto di ottenere dall'Assicuratore l'attestazione di rischio in occasione di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che intenda rinnovarlo con lo stesso Assicuratore o voglia invece rivolgersi ad un'altra Impresa.

Richiamiamo, inoltre, la Sua attenzione su quanto le condizioni di assicurazione applicabili ai contratti ACE European Group Ltd prevedono in materia di:

- **classe di merito di assegnazione (Condizioni Particolari A) Bonus/Malus per autovetture**



ace europe

Per le condizioni applicabili ai contratti ACE European Group Ltd la classe di merito di assegnazione è:

- la 14 per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione od una voltura (le condizioni ex provv. CIP n.10 del 5/5/1993 prevedono anch'esse la classe di merito 14);
- rispettivamente la 13,12,11,10,9 o 8 a seconda degli **anni solari consecutivi antecedenti la stipulazione del contratto immuni da sinistri pagati o riservati** per le autovetture assicurate in precedenza in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus (le condizioni ex provv.CIP n.10 del 5/5/1993 prevedono sempre la classe di merito 13).

**La Società potrà, tuttavia, prevedere - nel 'ambito delle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto - criteri di determinazione della classe di assegnazione che differiscono da quelli sopra indicati.**

Relativamente ai contratti per autovetture stipulati con la formula Bonus/Malus, sull'attestato di rischio rilasciato dalla Società vengono indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, che quella corrispondente all'applicazione della clausola Bonus/Malus prevista dal sopraccitato Provvedimento CIP (classe di assegnazione CIP).

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse regole evolutive previste dalla delibera CIP. Essa inoltre potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

## **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, si ricordi che il Contraente ha l'obbligo di far pervenire prontamente la denuncia alla Sede dell'Impresa o Punto Vendita presso la quale ha stipulato il contratto.

A questo scopo deve utilizzare l'apposito modulo fornito dalla Società (Constatazione amichevole di incidente automobilistico - Denuncia di sinistro); tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve comunque contenere la descrizione delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato e delle relative conseguenze.

Il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Assicuratore del veicolo del responsabile avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dall'articolo 3 Legge n.39/77, e successive integrazioni e modificazioni, e dagli artt.8 e 9 del D.P.R.n.45/81.

Il danneggiato ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio Assicuratore, qualora le Imprese che prestano l'assicurazione RCA dei veicoli coinvolti nel sinistro aderiscano alla Convenzione Indennizzo Diretto e ne ricorrano i presupposti.

**Si precisa che la ACE European Group Ltd non aderisce alla Convenzione Indennizzo Diretto.**

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

## **ALCUNI CONSIGLI UTILI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE**

Per una maggiore sicurezza Sua e delle persone che trasporterà sul Suo veicolo, Le rammentiamo che è di fondamentale importanza utilizzare sempre le cinture di sicurezza; inoltre, quando viaggia con un ciclomotore o con un motociclo, si ricordi di indossare sempre il casco di protezione.

**Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e degli obblighi che da esso derivano.**

La ringraziamo sin da ora per la fiducia che vorrà accordare alla nostra Compagnia.

ACE EUROPEAN GROUP LTD